



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 2 agosto 2023 n.116

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 determinati dalla perdurante situazione di instabilità politica internazionale, ed in particolare:

- *la necessità di contenere gli spostamenti dei cittadini stranieri, titolari di permesso di soggiorno di cui agli articoli 9 e 10 o di nulla osta di cui all'articolo 12 della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche;*
- *l'urgenza di consentirne la permanenza in territorio anche nel caso in cui i termini di cui ai suddetti articoli siano già scaduti;*

Vista la delibera del Congresso di Stato n.3 adottata nella seduta dell'1 agosto 2023;

Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto – legge:

PROROGA DELLA SOSPENSIONE STRAORDINARIA E TEMPORANEA DEI TERMINI DI CUI AGLI ARTICOLI 9, 10 E 12 DELLA LEGGE 28 GIUGNO 2010 N.118 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Articolo Unico

1. In via straordinaria e temporanea, fino al 31 dicembre 2023, i cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno ai sensi degli articoli 9 e 10 della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche che sia già scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto - legge o in scadenza, non sono tenuti all'obbligo di rientro nel Paese di provenienza.
2. Su istanza dei soggetti di cui al comma 1, al fine di consentire la permanenza in territorio sammarinese agli stranieri interessati, è rilasciato dalla Gendarmeria – Ufficio Stranieri il permesso di soggiorno di cui all'articolo 8 della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche.
3. I cittadini stranieri provenienti da Paesi non inclusi nello spazio Schengen ai sensi

dell'articolo 12, comma 4 della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche possono regolarizzare il proprio rapporto di lavoro e non sono tenuti all'obbligo di rientro nel Paese di provenienza.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 2 agosto 2023/1722 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Scarano – Adele Tonnini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Nicola Berti

